

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

LUCA PISTORELLI

- Presidente -

Sent. n. sez. 372/2026

MICHELE ROMANO

CC - 20/02/2026

EGLE PILLA

R.G.N. 42516/2025

LUCIANO CAVALLONE

- Relatore -

MATILDE BRANCACCIO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso l'ordinanza del 22/10/2025 del Tribunale di Bologna, in sede di riesame;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Pasquale Sansonetti, che,
riportandosi alla memoria in atti, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentite le conclusioni del difensore dell'indagato, avv. ■■■■■■■■■■, che,
riportandosi ai propri scritti, insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 21 gennaio 2025, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna disponeva la perquisizione locale, personale e informatica, con facoltà di contestuale sequestro, dell'abitazione, della sede della ■■■■■ s.r.l. e di altri luoghi nella disponibilità di ■■■■■■■■■■ indagato per il reato di cui all'art. 615-*quater* cod. pen., in relazione a condotte di vendita, cessione e diffusione, a fini di profitto, di strumenti *software* illegali, codici di accesso e informazioni derivanti da attività quali *data-leak* e accessi abusivi, idonei all'accesso a sistemi informatici o telematici protetti.

L'attività investigativa, originata da una nota del Compartimento Polizia Postale Emilia-Romagna e supportata da risultanze dell'FBI statunitense, delineava



un complesso sistema criminale gravitante attorno alla società [REDACTED] s.r.l., di cui il [REDACTED] era amministratore e socio al 72%. Tale società, definita come *startup* innovativa nel settore dei servizi digitali e stimata per un valore di circa 10 milioni di euro, avrebbe in realtà operato come intermediaria finanziaria per i proventi del sito illegale "[REDACTED]" fornendo agli utenti sistemi di pagamento fiduciari in criptovaluta e trattenendo una percentuale sulle transazioni.

Secondo l'impianto accusatorio, il [REDACTED] in concorso con i soci [REDACTED] e [REDACTED] avrebbe fornito sistemi di pagamento in criptovalute ("conto fiduciario") volti a garantire l'anonimato nelle transazioni di *software* illeciti, trattenendo una percentuale sui flussi finanziari.

In data 29 gennaio 2025, la Polizia Giudiziaria dava esecuzione al decreto, sottoponendo a vincolo reale i seguenti dispositivi e asset digitali:

- apparati hardware, in particolare un telefono *iPhone 14*, un *iPhone 13*, un *MacBook Pro*, un *iPad Pro*, un *Apple Watch Serie 8* e un PC desktop assemblato NZXT;
- *account iCloud e Gmail*;
- *asset finanziari digitali*, consistiti in criptovalute per un controvalore di 62.761,65 dollari statunitensi, trasferite in un *wallet* fisico [REDACTED] modello 5.

Risultavano altresì individuati *account* su [REDACTED] e [REDACTED] non attinti, però, dal vincolo reale.

All'esecuzione del decreto partecipavano anche i consulenti informatici nominati dal pubblico ministero.

2. Il Tribunale di Bologna, in sede di riesame, con ordinanza del 21 marzo 2025, depositata il 22 ottobre 2025, rigettava il gravame dell'indagato, ritenendo sussistenti il *fumus* del reato e la pertinenzialità dei beni, qualificando le criptovalute come profitto dell'attività illecita e ritenendo necessario il mantenimento del sequestro sui supporti informatici per consentire il completamento delle complesse operazioni peritali di copia forense e analisi dei dati. Il provvedimento dava atto che nel decreto di sequestro si richiamava la nota del 10 gennaio 2024 pervenuta dal Compartimento Polizia Postale Emilia Romagna di Bologna e, in particolare, si disponeva l'acquisizione, nei locali a disposizione dell'indagato, di oggetti pertinenti ai reati per cui si procede, quali tracce o cose riconducibili alle azioni criminose, nonché di apparecchiature informatiche attraverso le quali risultavano essere state poste in essere, a fini di profitto, condotte di vendita, cessione e diffusione di strumenti *software* illegali, in particolare tramite la società della quale l'indagato era amministratore delegato,



con compiti di mediazione anche finanziaria e di collaborazione con altre società operanti *online* a livello internazionale per la commercializzazione di tali strumenti.

3. Avverso la detta ordinanza, il difensore di [REDACTED] ha proposto ricorso per Cassazione, articolando le proprie doglianze in due motivi principali.

3.1. Con il primo lamenta violazione di legge, in specie degli artt. 247, 253 e 324 cod. proc. pen., nonché degli artt. 7 e 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE ed 8 CEDU. Si deduce che il decreto di sequestro originario fosse affetto da una "inemendabile genericità", risolvendosi in un'acquisizione indiscriminata di intere categorie di beni e sistemi informatici senza una preventiva delimitazione dei criteri di selezione o dei limiti temporali della condotta. Tale omissione avrebbe conferito al sequestro una valenza meramente esplorativa, in aperto contrasto con la giurisprudenza di legittimità che impone un nesso diretto e specifico tra il bene appreso e l'accertamento del reato.

3.2. Con il secondo motivo si sostiene la nullità dell'ordinanza per elusione dell'obbligo motivazionale, in violazione degli artt. 125 e 325 cod. proc. pen. Il Tribunale, pur richiamando teoricamente principi opposti, avrebbe eluso il dovere di circoscrivere la misura, affermando genericamente che il sequestro sarebbe stato necessario per "consentire il completamento dell'attività di consulenza": un "ossimoro motivazionale", che confermerebbe l'assenza di una preventiva delimitazione del materiale probatorio e la natura esplorativa del vincolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. In tema di riesame di sequestri probatori, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale rientrano anche i vizi di motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo mancante o meramente apparente (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608-01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01).

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, anche il sequestro probatorio avente a oggetto il corpo del reato deve, tuttavia, essere sorretto da motivazione in ordine alla concreta finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, nel rispetto del principio di proporzionalità, fondato sugli artt. 42 Cost. e 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711-01; Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548-01).



Tali principi assumono peculiare rilievo quando il vincolo riguardi dispositivi informatici o telematici, atteso che l'apprensione di tali supporti incide sulla riservatezza, sul segreto e, più in generale, sulla disponibilità esclusiva del patrimonio informativo dell'interessato, tutelati anche dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 8 CEDU.

Ne consegue che è illegittimo il sequestro che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza previa selezione o senza l'indicazione dei relativi criteri (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838-01; Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949-02; Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, Bozzano, Rv. 287421-01).

Nello stesso senso, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che accessi e captazioni massicci e indiscriminati di dati e documenti si pongano in contrasto con il principio di proporzionalità e con l'art. 8 della Convenzione (Corte EDU, 19 dicembre 2024, Grande Oriente d'Italia c. Italia; Corte EDU, 23 gennaio 2025, Reznik c. Ucraina).

Più specificamente, questa Corte ha chiarito che il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una effettiva verifica della proporzionalità della misura tanto nella fase genetica quanto in quella esecutiva, deve illustrare: le ragioni per cui sia necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca; i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse; i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsaro, Rv. 286358-03; Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139-01).

3. Tali coordinate non sono state osservate nel caso di specie.

Il decreto del 21 gennaio 2025 autorizzava, infatti, la perquisizione dell'abitazione dell'indagato, della sede sociale e di altri luoghi o immobili nella sua disponibilità, compresi i sistemi informatici e telematici da lui detenuti, e consentiva il sequestro di «quanto rinvenuto» e, comunque, di tutto ciò che fosse «ritenuto utile al fine delle indagini».

Una simile formulazione, per ampiezza e indeterminatezza, non delimitava in modo sufficiente né l'oggetto della ricerca né quello dell'apprensione: il provvedimento faceva riferimento, in termini del tutto generici, a «oggetti pertinenti», «cose e/o tracce riconducibili alle azioni criminose» e ad apparecchiature informatiche tramite le quali sarebbero state poste in essere le



condotte contestate, ma non indicava né le specifiche informazioni da acquisire, né le categorie di dati da selezionare, né le parole chiave o gli altri criteri destinati a guidare l'attività di estrazione.

Né il decreto conteneva alcuna indicazione dei tempi entro i quali la selezione e la copia dei dati avrebbero dovuto essere eseguite, con restituzione del materiale non rilevante.

Il mero richiamo all'adozione di misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione non valeva, infatti, a colmare tale lacuna, perché attiene alle modalità di conservazione del dato, non alla necessaria predeterminazione del perimetro dell'acquisizione e dell'arco temporale entro cui procedere alla copia e alla successiva restituzione.

La genericità della contestazione provvisoria, priva di qualsiasi delimitazione cronologica, non giustificava un'acquisizione generalizzata dell'intero patrimonio digitale dell'indagato, ma imponeva, semmai, un più rigoroso sforzo di determinazione dell'oggetto della ricerca e dei criteri selettivi, non essendo consentito trasferire alla fase esecutiva una potestà esplorativa priva di adeguati limiti preventivi.

Il Tribunale del riesame, pur richiamando in astratto il divieto di sequestri meramente esplorativi, non ha fatto corretta applicazione di tali principi.

La motivazione dell'ordinanza impugnata si è, infatti, limitata a valorizzare, da un lato, la pertinenzialità dei dispositivi e, dall'altro, la necessità di consentire il completamento dell'attività di consulenza tecnica e dell'analisi forense, così spostando sul piano della successiva esecuzione un vizio genetico del provvedimento. Ma proprio l'affermazione secondo cui il mantenimento del vincolo si rendeva necessario per completare la consulenza evidenziava che il decreto originario non aveva previamente determinato, nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, né l'oggetto specifico dell'acquisizione, né i criteri selettivi, né i tempi di realizzazione della copia.

La motivazione del riesame rimaneva, pertanto, apodittica e solo apparente rispetto alle specifiche censure difensive.

4. Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto di perquisizione e sequestro. L'accoglimento del ricorso in relazione al dedotto vizio genetico della misura rende superflua ogni ulteriore disamina.

All'annullamento consegue la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto senza trattenimento di copia del contenuto dei dispositivi, poiché la mera restituzione dei supporti materiali non elide il pregiudizio arrecato alla disponibilità esclusiva del patrimonio informativo dell'interessato (Sez. 6, n. 1286 del



20/11/2024, Bozzano, Rv. 287421-01; al riguardo si veda anche Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497-01, secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di perquisizione e sequestro del 21 gennaio 2025 emesso dal pubblico ministero presso il tribunale di Bologna nei confronti di [REDACTED] e dispone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto senza trattenimento di copia del contenuto dei dispositivi sequestrati. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così è deciso, 20/02/2026

Il Consigliere estensore

Luciano Cavallone

Il Presidente

Luca Pistorelli

